



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
Piazzale Premuda n. 19 – Piombino

☎ (+39) 0565 221000
☎ (+39) 058656 221011

e-mail: cp-piombino@pec.mit.gov.it
Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA

Località Baratti corridoio di lancio dello scivolo di alaggio per ingresso/uscita in sicurezza delle unità da diporto

Il Capo del Circondario Marittimo,

- VISTA** l'istanza presentata dal Circolo Nautico Pesca Sportiva Baratti, Magri Andrea, Soc. Rada Etrusca S.a.s. in data 24 marzo 2025 ed assunta al protocollo di questo ufficio con il n°8970 del 25.03.2025, volta ad ottenere l'emissione dell'ordinanza di sicurezza della navigazione inerente all'istallazione di un corridoio di lancio antistante lo scivolo di alaggio sito in località Baratti del Comune di Piombino necessario all'ingresso/uscita delle unità da diporto;
- VISTA** La comunicazione inerente alla Concessione demaniale marittima per l'utilizzo dello scivolo posto in località Baratti prot. n°4518 del 31.01.2025 del Comune di Piombino, assunta a protocollo con il n. 3262 di questo Ufficio in data 03/02/2025;
- PRESO ATTO** delle possibili implicazioni sia da un punto di vista della sicurezza della navigazione che del demanio marittimo;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 36/2025 emessa in data 01.05.2025;
- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n° 147 *“Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”*;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 *“Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”*;
- VISTA** l'Ordinanza n° 42/2007 in data 30 aprile 2007 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO** il D.Lgs. 171/2005 c.d. Codice della Nautica da Diporto ed il relativo regolamento di attuazione, e successive modifiche (decreto del Ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146);
- VISTI** gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Piombino;

RENDE NOTO

Che verrà istituito un apposito canale di entrata/uscita nella zona di mare antistante lo scivolo di alaggio unità nautiche posto in località Baratti del Comune di Piombino (LI) e meglio individuato nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza. Il tratto di mare sarà delimitato da boe posizionate alle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

Posizione	Latitudine	Longitudine
Boa 1	42° 59' 29.42" N	010° 30' 2.86" E
Boa 2	42° 59' 29.24" N	010° 30' 2.98" E
Boa 3	42° 59' 29.51" N	010° 30' 3.76" E
Boa 4	42° 59' 29.68" N	010° 30' 3.60" E
Boa 5	42° 59' 29.98" N	010° 30' 4.38" E
Boa 6	42° 59' 30.11" N	010° 30' 4.18" E
Boa 7	42° 59' 30.23" N	010° 30' 5.46" E
Boa 8	42° 59' 30.37" N	010° 30' 5.40" E
Boa 9	42° 59' 30.62" N	010° 30' 6.89" E
Boa 10	42° 59' 30.76" N	010° 30' 6.74" E
Boa 11	42° 59' 31.11" N	010° 30' 7.55" E
Boa 12	42° 59' 31.14" N	010° 30' 7.22" E
Boa 13	42° 59' 32.18" N	010° 30' 8.08" E
Boa 14	42° 59' 31.97" N	010° 30' 7.21" E

ORDINA

Articolo 1

Divieti

Nello specchio acqueo del canale di lancio prospiciente lo scivolo di alaggio e meglio individuato al rende noto, è vietato:

- 1) ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- 2) praticare la balneazione e/o qualsivoglia attività ludico ricreativa e/o addestrativa;
- 3) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- 4) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- 5) ormeggiare alle boe/gavitelli del corridoio di lancio;
- 6) navigare con una velocità superiore a 3 nodi. La navigazione nel citato specchio acqueo dovrà svolgersi in ogni caso con la massima cautela e alla velocità minima di manovra e necessaria per non creare pericoli o ulteriori disservizi alle unità nautiche ormeggiate nei campi boa limitrofi;
- 7) effettuare qualsiasi tipo di manutenzione/attività lavorativa alle unità nautiche.

Articolo 2

Norme sulla navigazione

All'imboccatura del canale i natanti dovranno procedere seguendo la linea mediana, avendo cura di dare la precedenza alle unità in uscita.

Nei casi di navigazione di più natanti all'interno del canale le unità dovranno rispettare la distanza tra loro di almeno 1,5 volte la propria lunghezza.

Le unità all'interno del canale di lancio hanno precedenza rispetto ai natanti provenienti dagli specchi acquei laterali; l'immissione delle unità provenienti dagli specchi acquei laterali, deve essere effettuata a velocità minima di manovra e rispettando la precedenza delle unità in transito all'interno del canale.

Articolo 3

Obblighi

I Concessionari quali soggetti responsabili della corretta gestione del canale di lancio, dovranno:

- mettere in opera tutti gli accorgimenti necessari al mantenimento in piena efficienza del corridoio di lancio al fine di assicurare la sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
- provvedere a segnalare con boe di dimensioni di almeno 320 mm di diametro, 740 mm di altezza, capacità di 26 lt., utilizzando il colore giallo per il lato sinistro ed il colore bianco per il lato destro, e l'imboccatura con boe biconiche con bandiera bianca e provvisti di fonti luminose per le ore notturne;
- nominare entro 10 (dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento un responsabile reperibile nei casi di bisogno e/o necessità; tale nominativo rimarrà validamente incaricato – con i connessi adempimenti del caso – sino alla comunicazione della variazione del soggetto individuato;
- garantire il corretto posizionamento e mantenimento in uso delle boe, come da planimetria allegata.

Articolo 4

Deroghe

Non sono soggette all'applicazione di quanto sopra:

1. le unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
2. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 5

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, non esime il richiedente dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> nonché tramite i locali organi di informazione.

Piombino, *(Data di protocollo)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto POLETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
--



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
Piazzale Premuda n. 19 – Piombino

☎ (+39) 0565 221000

☎ (+39) 058656 221011

e-mail: cp-piombino@pec.mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ALLEGATO ALL'ORDINANZA

